

22 GIU. 2018

Prot. n. 5130/5.4

Tit. **PARERE SULL'ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020**

REVISORE DEI CONTI

L'anno 2018, il giorno 22 del mese di giugno presso l'**Istituto Comprensivo Trento 6**, la sottoscritta Elga Bortolotti, Revisore dei Conti, alla presenza del Dirigente scolastico dott.ssa Paola Pasqualin e del Responsabile amministrativo dott.ssa Mara Stanchina, tenuto conto che secondo il disposto di cui all'art. 50 del D.Lgs 118/2011, l'assestamento delle previsioni di bilancio, venga approvato entro il 31 luglio, sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, procede ad esaminare l'assestamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

PREMESSO

- che in data 22 dicembre 2017 con delibera n. 21 del Consiglio è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
- che con deliberazione n. 5 del 24 aprile 2018 il Consiglio ha approvato il Conto Consuntivo anno 2017, dal quale deriva un avanzo di amministrazione di euro 190.850,57 ripartito in:

- parte accantonata per euro 0,00;
- parte vincolata per euro 100.337,51;
- parte libera per euro 90.513,06;

• che successivamente alla deliberazione di cui al punto precedente, il Consiglio dell'Istituzione, ha preso atto della determinazione del dirigente n. 34 del 24 aprile 2018 con la quale è stato adottato il riaccertamento straordinario dei residui, rideterminando l'avanzo di amministrazione pari ad euro 190.884,52 così composto come segue:

- parte accantonata per euro 29,47;
- parte vincolata per euro 100.337,51;
- parte libera per euro 90.517,54;

VISTO CHE

L'articolo 50 (Assestamento del bilancio) del D.Lgs 118/2011 prevede che:

"1. Entro il 31 luglio la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 40.

2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati: a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo

economico; b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

Articolo 42 (Il risultato di amministrazione) del D.Lgs 118/2011 prevede che:

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto, derivanti dall'esercizio precedente e costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e 28 l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

13. La deliberazione di cui al comma 12, contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016 è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio."

VISTA ANCHE

La determinazione del dirigente scolastico n. 48 del 22 giugno 2018 avente ad oggetto "Proposta di assestamento del bilancio previsione finanziario 2018-2020", dalla quale si evince la necessità:

1) di variare l'avanzo di amministrazione applicato al bilancio adeguandolo all'avanzo rideterminato con determina del dirigente n. 34 datata 24 aprile 2018 avente ad oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui e disposizioni conseguenti al riaccertamento medesimo" come sottoindicato:

variazioni di competenza

ENTRATE	Variazione +	Variazione -	Importo post assestamento	Note
Totale Utilizzo Avanzo di amministrazione	90.517,54	0,00	90.517,54	
avanzo di amministrazione non vincolato E3000	90.517,54		90.517,54	
avanzo di amministrazione vincolato E4000 (Avanzo utilizzato anticipatamente)	0,00		0,00	

USCITE CAP.	Variazione +	Variazione -	Note
402310	60.000,00		
111020	2.000,00		Spese per consulenza in materia di privacy – vedasi nota Servizio reclutamento gestione del personale e relazioni sindacali prot. n. 265030 del 2018
402330	8.517,54		
402350	20.000,00		
TOTALE GENERALE	90.517,54	0,00	

2) di applicare il fondo cassa all'1/1/2018, come da dichiarazione dell'Istituto cassiere al 31 dicembre 2017, pari ad euro 46.650,79 come sotto specificato:

variazioni di cassa

ENTRATE	Variazione +	Importo post assestamento	Note
Fondo di cassa all'1/1/2018	46.650,79		

USCITE – CAP.	Variazione +/-	Note
402310	46.650,79	

3) di apportare al bilancio finanziario di competenza 2018-2020 e di cassa 2018 le seguenti variazioni al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all'attività amministrativa come sotto specificato distinte, per la parte di sola competenza, per esercizio di riferimento:

competenza anno 2018

ENTRATA – CAP.	IMPORTO +/-	SPESA – CAP.	IMPORTO +/-	Note
352100	433,69	402140	293,44	
	0,00	402160	140,25	
	0,00	402080	2.000,00	
	0,00	402240	-1.200,00	
	0,00	402300	1.200,00	
	0,00	406010	-2.000,00	
TOTALE	433,69	TOTALE	433,69	

Non vengono proposte variazioni alla competenza anno 2019 e anno 2020.

variazioni di cassa anno 2018

ENTRATA – CAP.	IMPORTO +/-	SPESA – CAP.	IMPORTO +/-	Note
E211210	5.350,00	111020	2.000,00	
E212100	17.000,00	402010	94,00	
E213200	200,00	402080	2.674,41	
		402110	386,28	
		402120	108,01	
		402140	293,44	
		402160	2.289,65	
		402170	1.406,00	
		402240	14.132,69	
		402300	1.200,00	
		402310	13.349,21	
		402330	8.517,54	
		402350	11.959,81	
		406010	-2.000,00	
		406030	17.000,00	
		200130	-50.861,04	
TOTALE	22.550,00	TOTALE	22.550,00	

- Verificato che l'avanzo di amministrazione pari ad € 190.884,52, è stato applicato correttamente a bilancio così come segue:
 parte accantonata per euro 29,47;
 parte vincolata per euro 100.337,51;
 parte libera per euro 90.517,54. Quest'ultima distribuita nella spesa di investimento e nelle spese a carattere non permanente come sotto specificato:

€ 2.000,00 per spese relative all'adeguamento al nuovo regolamento comunitario in materia di protezione dei dati personali. A riguardo vedasi quanto indicato dal Servizio reclutamento gestione del personale e relazioni sindacali con nota prot. n. 265030 del 2018;

€ 88.517,54 per spese di investimento in conto capitale.

- verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato;
- verificato che in base all'attestazione del dirigente scolastico non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere

RILEVATO CHE

le proposte di variazione consentono il rispetto degli equilibri di bilancio e in base alle valutazioni si prevede di mantenere il pareggio di bilancio come sotto indicato:

Il totale della previsione di entrata e di spesa per la competenza (comprese partite di giro) per gli esercizi 2018-2019-2020 ammonta, rispettivamente a complessivi € 854.841,13; € 208.746,85; € 208.746,85, per la cassa per il solo esercizio 2018 pari ad € 830.971,11 in entrata ed € 830.971,11 in uscita.

Tutto ciò premesso, il Revisore

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;

esprime parere favorevole sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Il Revisore dei conti

Elga Bortolotti


Documentazione acquisita:

1. Determinazione del dirigente "Proposta di assestamento del bilancio previsione finanziario 2018-2020" e suoi allegati parte integrante:
 - a. prospetto della variazione di assestamento del bilancio di previsione;
 - b. quadro generale riassuntivo;
 - c. prospetto di rideterminazione dell'avanzo di amministrazione all'1/1/2018 dopo il riaccertamento straordinario (allegato 5/2 del riaccertamento straordinario);
 - d. nota integrativa;
 - e. dichiarazione di inesistenza di debiti fuori bilancio alla data dell'assestamento.